

BANDO

“Progetti di azioni positive degli Enti locali tesi ad espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne – anno 2017”

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), articolo 2, comma 3, lettere g) e h);
- legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
- legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);
- legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2015, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016);
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettere g) ed h) ed art. 3, comma 9 della legge regionale del 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni”, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2007, n. 330;
- “Regolamento interno per il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (articolo 6, comma 5, legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni)”, adottato dalla Commissione con delibera n. 6 dd. 28 marzo 2013);
- “Bilancio finanziario gestionale 2017” approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016.

1. Oggetto e finalità dell’intervento

1. Con il presente intervento l’Amministrazione regionale intende sostenere, mediante l’erogazione di contributi, progetti di Enti locali tesi ad espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne.
2. Tali progetti debbono qualificarsi come “azioni positive”, consistenti in misure, anche temporanee e speciali, volte a rimuovere gli ostacoli, diretti e indiretti, che di fatto impediscono la partecipazione paritaria delle donne al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, favorendo un riequilibrio tra i generi e il superamento di posizioni di svantaggio nelle opportunità di inserimento, crescita, avanzamento e successo professionale delle donne.

2. Risorse disponibili

1. A sostegno dell’intervento di cui al paragrafo 1 è previsto uno stanziamento di euro 150.000.

3. Beneficiari

1. Possono presentare richiesta di contributo i Comuni del Friuli Venezia Giulia, in forma singola o quali Unioni Territoriali Intercomunali (UTI).

4. Progetti presentabili e contenuti dei progetti

1. Ciascun Comune o UTI può presentare una o più richieste di contributo.
2. Non sono ammesse richieste di contributo presentate da Comuni o UTI che abbiano in corso, all'atto di presentazione della domanda, progetti già finanziati ai sensi del Regolamento emanato con DPRReg 330/2007, salvo che i medesimi non risultino già conclusi a fronte di presentazione della relativa rendicontazione;
3. Non sono ammesse richieste di contributo per progetti che prevedano oneri finanziari a carico dei destinatari (p.es. tasse, tariffe o altre forme di pagamento per prestazioni o partecipazione alle iniziative previste, acquisto di materiali).
4. Ciascun progetto, riferito al territorio di pertinenza del Comune o dell' UTI presentatori, deve contenere:
 - a) un'analisi del contesto in cui si inserisce il progetto e del target di donne cui esso è rivolto, con particolare attenzione all'evidenziazione della situazione di svantaggio e degli ostacoli, diretti ed indiretti, che tali donne incontrano nelle opportunità di accesso e partecipazione paritaria al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, nelle opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nelle opportunità di crescita, avanzamento di carriera e successo professionale;
 - b) una descrizione delle azioni che si intendono realizzare ai fini di promuovere la rimozione di tali ostacoli, favorendo un riequilibrio tra i generi e il superamento delle posizioni di svantaggio evidenziate;
 - c) un'analisi di fattibilità e un cronoprogramma inerente fasi e tempi di realizzazione del progetto;
 - d) una valutazione ex ante sull'efficacia del progetto, dove siano evidenziati gli effetti previsti e le eventuali reti e sinergie attivate con le associazioni femminili e con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio o partecipanti ad accordi transfrontalieri;
 - e) un dettagliato piano finanziario del progetto contenente:
 - indicazione analitica dei costi previsti (IVA e ogni altro onere inclusi), suddivisi per macrovoci di spesa, compresi quelli imputabili alle quote di cofinanziamento prescritto per il Comune o UTI presentatori di cui al successivo paragrafo 6, punto 4;
 - indicazione di altri eventuali contributi concessi dall'Amministrazione regionale, attribuibili al progetto ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento emanato con DPRReg 330/2007;
 - indicazione di altri eventuali finanziamenti pubblici o privati che intendono contribuire alla realizzazione del progetto;
 - f) una descrizione dei caratteri di originalità ed innovatività del progetto.
5. Non sono ammessi a valutazione, ai sensi del successivo paragrafo 9, progetti in cui non si rilevi la coerenza tra il fine specifico perseguito dal progetto e gli obiettivi previsti dalla l.r. 23/1990 e dal presente bando, nonché progetti che prevedano le seguenti azioni:
 - a) attività di sportelli o servizi di intermediazione al lavoro, già offerti dal sistema regionale dei servizi per l'impiego;
 - b) attività di sportelli o servizi che offrono supporto individuale per l'accesso a soluzioni di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e per il reperimento di figure per lavoro di cura in ambito domestico, già previsti e finanziati dal programma regionale SiConTe;
 - c) attività di sportelli o centri antiviolenza, già previste e finanziate dalla legge regionale 17/2000;
 - d) attivazione di corsi di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale già offerti dalle Università oppure previsti dai programmi di formazione della Regione, attivi o attivabili dagli enti di formazione accreditati;
 - e) progetti speciali per iniziative didattiche e formative che promuovono l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio, per i quali non siano già attivi gli accordi di rete tra le scuole e gli accordi di collaborazione, come previsti nel Piano regionale per il potenziamento dell'offerta formativa (POF);
 - f) attivazione e attività di servizi educativi rivolti all'infanzia, anche a carattere integrativo, sperimentale e ricreativo, già previsti nel "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e dalla normativa regionale di settore;

- g) attivazione e attività di servizi a sostegno delle persone anziane o con disabilità, già previsti nel “Sistema integrato di welfare regionale” e dalla normativa regionale di settore.

5. Durata dei progetti

1. Ciascun progetto deve avere durata massima di 18 mesi, a partire dalla data di accettazione del contributo di cui al successivo paragrafo 11, punto 1 lettera a).
2. Eventuali proroghe, purché adeguatamente motivate e richieste a pena di inammissibilità entro la data di scadenza del progetto, possono essere autorizzate dal Vicedirettore centrale preposto all'Area Agenzia regionale per il lavoro entro il limite massimo di ulteriori 6 mesi rispetto alla durata prevista.

6. Costo totale del progetto, costo complessivo da ammettere a contributo, misura del contributo richiesto e cofinanziamento

1. Il costo totale del progetto (IVA e ogni altro onere inclusi) corrisponde al totale dei costi indicati nel piano finanziario.
2. Il costo complessivo da ammettere a contributo (IVA e ogni altro onere inclusi) è calcolato sulla base del totale dei costi ammissibili, detratti gli importi di eventuali altri contributi concessi dall'Amministrazione regionale, attribuibili al progetto ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento emanato con DPRReg 330/2007 e di eventuali altri finanziamenti pubblici o privati.
3. Il contributo richiesto non può superare l'80% del costo complessivo da ammettere a contributo e comunque non può essere superiore all'importo di € 20.000,00.
4. La rimanente quota del costo complessivo da ammettere a contributo, stabilita nella misura minima del 20%, è a carico del Comune o UTI presentatori, quale cofinanziamento. La quota di cofinanziamento può essere coperta in tutto o in parte, come specificato al successivo paragrafo 7, dal costo medio della retribuzione oraria dei dipendenti del Comune o dell'UTI, individuati e assegnati alle attività previste dal progetto.
5. Il contributo è concesso nella misura richiesta la quale, comunque, non può superare l'80% del costo complessivo ammesso e il limite di € 20.000,00.

7. Costi ammissibili

1. I costi ammissibili, suddivisi per macrovoci, sono i seguenti:
 - a) risorse umane:
 - sono ammessi costi per collaboratori esterni (quali ad esempio esperti o tecnici), contrattualizzati dal Comune o UTI presentatori esclusivamente per attività riferite al progetto presentato;
 - b) approvvigionamenti di materiali:
 - sono ammessi costi per acquisto, leasing o noleggio di materiali e beni strumentali (p.es. attrezzature tecniche e informatiche, attrezzature specifiche o software gestionali). In totale tali costi saranno considerati ammissibili nella misura massima del 30% del costo complessivo ammesso a contributo;
 - c) forniture di servizi:
 - sono ammessi a contributo costi per la fornitura di servizi specificamente individuati a favore del progetto (resi, ad esempio, da ditte, cooperative, associazioni).
2. Non sono ammessi a contributo tutti gli eventuali altri costi non rientranti tra quelli indicati alle macrovoci di cui al punto 1, in particolare non sono ammessi a contributo costi per attività svolte dal personale dipendente del Comune o UTI beneficiari, ovvero dei Comuni facenti parte dell'UTI: tali costi possono però coprire, del tutto o in parte le quote di cofinanziamento prescritto, come indicato al paragrafo 6, punto 4, purché siano giustificati dalle lettere o atti amministrativi di incarico di cui al paragrafo 13, punto 1, lettera b);

8. Modalità, termini di presentazione della domanda e trattamento dati.

1. A pena di inammissibilità la domanda di contributo, corredata dalla documentazione richiesta, è presentata esclusivamente in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante del Comune o UTI presentatori, tramite il sistema guidato di compilazione e inoltro FEGC, accessibile, previo accreditamento, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione “bandi e avvisi”, dove sono altresì pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida di compilazione.
2. Le domande potranno essere compilate e trasmesse tramite il sistema FEGC a partire dalle ore 10.00 del 12 giugno 2017 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28 luglio 2017.

3. Le domande dovranno contenere tutte le informazioni richieste, gli allegati di dettaglio del progetto e del piano finanziario.

Il trattamento dei dati personali, in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 è effettuato dagli uffici regionali per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente bando.

9. Istruttoria e valutazione

1. Gli uffici dell' Area Agenzia regionale per il lavoro – Struttura stabile per le pari opportunità, come previsto dall'art. 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, effettuano l'attività istruttoria inerente le domande dirette a verificare in particolare:

- a) l'ammissibilità della domanda di contributo ai sensi dei paragrafi 3, 4, e 8;
- b) l'ammissibilità dei costi ai sensi dei paragrafi 6 e 7.

2. In fase istruttoria gli uffici possono chiedere integrazioni e chiarimenti cui deve essere fornita risposta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena decadenza della domanda.

3. I progetti, dichiarati ammissibili con provvedimento dirigenziale, sono presentati alla Commissione valutatrice, composta dai componenti del gruppo di lavoro "Azioni positive e progetti" di cui all'art.5 del Regolamento emanato con DPRReg 330/2007, la quale procede:

- a) ad esaminare e ammettere a valutazione i progetti che corrispondono all'oggetto e finalità di cui al paragrafo 1;
- b) alla valutazione dei progetti ammessi sulla base dei seguenti criteri e indicatori di punteggio:

		punti
A	Progettualità integrata con la collaborazione fra più Enti Locali – valutata sulla base della presentazione del progetto in forma associata (UTI) e in relazione alle evidenze della condivisione della progettazione tra i singoli comuni partecipanti .	0 > 8
B	Pertinenza - valutata in relazione all'analisi di contesto presentata, con riguardo all'evidenziazione di situazioni di svantaggio e di ostacoli in ordine alla cui rimozione il progetto si propone di intervenire mediante la proposizione di "azioni positive".	0 > 20
C	Complessità e completezza - valutata in relazione all'organicità delle azioni che si intendono realizzare nonché alla coerenza tra l'analisi di contesto e le "azioni positive" proposte, nonché al livello di rispondenza e dettaglio del piano finanziario.	0 > 30
D	Fattibilità - valutata in relazione all'analisi di fattibilità e al cronoprogramma descritti nel progetto.	0 > 8
E	Efficacia – valutata in relazione all'analisi ex ante e alle eventuali reti e sinergie territoriali descritte nel progetto.	0 > 10
F	Originalità e carattere innovativo – valutata sulla base della descrizione dei caratteri di originalità e innovatività del progetto, in relazione al territorio di riferimento	0 > 14

4. In caso di parità di punteggio sarà collocato prima in graduatoria il progetto avente il punteggio maggiore relativamente alla lettera C e, in caso di ulteriore parità, relativamente, nell'ordine, alle lettere B, F, A, E, D.

10. Graduatoria

1. A seguito dell' esame e valutazione dei progetti, la Commissione Regionale Pari Opportunità:

- a) redige e approva apposito elenco nel quale sono evidenziati i progetti ammessi a valutazione e quelli non ammessi;
- b) redige e approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati;
- c) propone la graduatoria ai competenti uffici dell'Area Agenzia regionale per il lavoro – Struttura stabile per le pari opportunità - i quali ne verificano la corretta formulazione e ne prendono atto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge Regionale 23/1990.

2. I progetti utilmente collocati in graduatoria, che hanno conseguito un punteggio minimo pari o superiore a punti 40, ottengono il contributo regionale, disposto con decreto del Vicedirettore centrale preposto all' Area Agenzia regionale per il lavoro sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Nell'eventualità di ulteriori risorse disponibili, anche derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, è disposto, con decreto del Vicedirettore centrale preposto all' Area Agenzia regionale per il lavoro, lo scorrimento della graduatoria.

11. Dichiarazione di accettazione del contributo

1. Al soggetto beneficiario è fatto obbligo, pena la revoca del contributo, di trasmettere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo stesso:
 - a) dichiarazione di accettazione del contributo;
 - b) il Codice Unico di Progetto degli Investimenti pubblici, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3;
 - c) comunicazione relativa al conto corrente su cui effettuare il pagamento.

12. Variazioni al progetto e obblighi del beneficiario

1. Eventuali variazioni al cronoprogramma e al piano finanziario di cui al paragrafo 4, punto 4, lettere c) ed e), che si rendessero eventualmente necessarie nella fase di attuazione del progetto, devono essere comunicate e autorizzate dal Vicedirettore centrale preposto all' Area Agenzia regionale per il lavoro.
2. Entro sei mesi dalla data di accettazione del contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare alla Struttura stabile per le pari opportunità – Area Agenzia regionale per il lavoro, pena revoca del contributo concesso, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle azioni previste dal progetto e sullo stato di avanzamento finanziario.

13. Erogazione, rendicontazione , controlli e revoche

1. Il contributo viene erogato, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità e crescita, con le seguenti modalità:
 - a) 70% quale acconto del contributo, previo invio formale della documentazione di cui al paragrafo 11;
 - b) saldo del contributo, calcolato sulla base delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di:
 - rendiconto delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, sia in relazione al contributo concesso che al cofinanziamento prescritto, reso ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 7/2000. Nel caso il cofinanziamento sia coperto, in tutto o in parte, dai costi delle attività svolte dal personale dipendente del Comune beneficiario o dei Comuni facenti parte dell'UTI di riferimento, indicare il nominativo e la qualifica, il numero di ore complessivo, il costo medio della retribuzione oraria e gli estremi della lettera di incarico o altro atto amministrativo con il quale detto personale dipendente è stato individuato e assegnato alle attività previste dal progetto;
 - relazione finale sull'attività svolta, concernente anche gli aspetti economici e redatta in base al modello che verrà predisposto e reso disponibile dagli uffici della Struttura stabile per le pari opportunità – Area Agenzia regionale per il lavoro, anche tenuto conto delle indicazioni della Commissione regionale Pari Opportunità.
2. Il rendiconto della spesa e la relazione finale devono essere prodotti nel termine stabilito dal decreto di concessione. Tale termine potrà essere posticipato, con atto del Vicedirettore centrale preposto all' Area Agenzia regionale per il lavoro, nel caso di concessione delle proroghe di cui al paragrafo 5, punto 2.
3. Gli uffici della Struttura stabile per le pari opportunità – Area Agenzia regionale per il lavoro possono chiedere riscontro del conforme svolgimento delle attività previste dal progetto finanziato, verificare l'ottemperanza di tutti gli obblighi e divieti previsti dal presente bando e dalla normativa vigente e, in caso di esito negativo, con provvedimento dirigenziale disporre la revoca dei contributi concessi e la restituzione degli acconti erogati.
4. Con decreto del Vicedirettore centrale preposto all' Area Agenzia regionale per il lavoro sono altresì revocati i contributi concessi a seguito di formale rinuncia del soggetto beneficiario.

14. Pubblicità

1. Negli avvisi, manifesti o in ogni altro materiale di divulgazione relativo al progetto ammesso a contributo devono essere riportati la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università" e i loghi della Regione e della Commissione Regionale Pari Opportunità.

Informazioni possono essere richieste alla Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Area Agenzia regionale per il lavoro – Struttura stabile per le pari opportunità:

dott.ssa Franca Parpaiola - tel. 040 3775123 - e-mail: franca.parpaiola@regione.fvg.it
sig.ra Marina Rebec - tel. 040 3775147 - e-mail: marina.rebec@regione.fvg.it

Il Vicedirettore Centrale
preposto all'Area Agenzia regionale per il lavoro

dott. Giuseppe Sassonia

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 7 DD. 20.03.2000

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Giuseppe Sassonia

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA : dott.ssa Franca Parpaiola